

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

### PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (*transazioni elementari*) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi per adottare esclusivamente gli schemi armonizzati.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Anche nel corso del 2018 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante

portata.

Un impatto di portata considerevole riguarda l'aggiornamento della normativa relativa ai vincoli di finanza pubblica, stravolti già sul finire dell'esercizio 2018 a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 ed alla successiva circolare del MEF n. 25 del 3 ottobre 2018, di cui si dirà in seguito: la legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha definito nel dettaglio i confini normativi dei nuovi vincoli di finanza pubblica, riportandoli agli equilibri generali di competenza.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del

bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

## ***GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO***

### **Gli Strumenti della programmazione.**

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020 ed annessi allegati. Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il P si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Sono inoltre state previste, mediante la modifica di tutti i principi applicati, semplificazione per tutti gli enti in ordine all'iter di approvazione dei documenti di programmazione (allegato 4/1), modalità di gestione del fondo pluriennale vincolato (allegato 4/2), modalità di contabilizzazione degli aspetti economico patrimoniali (allegato 4/3) e relativi alla gestione del bilancio consolidato, mediante l'introduzione di un'appendice tecnica (Allegato 4/4).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di

sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi

e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocularità e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

## Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2019	€ 10.362.320,78	€ 12.626.232,47	€ 10.642.798,81
Esercizio 2020	€ 10.298.467,18		
Esercizio 2021	€ 8.714.589,80		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2019-2021, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

- 1) politica tariffaria: si premette che, dopo ormai 4 anni di blocco della leva fiscale, dal 2019 è stato eliminato il vincolo sugli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Pertanto il Comune torna libero di definire in autonomia la propria politica tributaria del triennio 2019-2021 rispetto a quanto stabilito nel 2018:

Nessuna aliquota o tariffa è stata incrementata, fermo restando che relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, le tariffe sono state riproposte come prevedeva la precedente normativa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 10.1.2018, n. 15 con la quale è stato chiarito che dall'entrata in vigore del D.L. 83/2012, tutti gli atti di proroga anche tacita delle maggiorazioni della ICPDPA sono da ritenersi illegittime (in riferimento alla gestione di questa imposta e diritto con atto consiliare n. 68 del 28.12.2018 è stata disposta la proroga della convenzione al 31.12.2019 al Comune di San Vito al Tagliamento il quale si avvale della propria società "in house" - GSM spa di Pordenone per tutta l'attività connessa.

Relativamente all'unica tassa, che non rientrava fra i blocchi dell'adeguamento della tariffa anche per gli anni precedenti, vale a dire per la "TARI" con l'approvazione del Piano Finanziario, seppur in presenza di un incremento stabilito dalla società che gestisce il servizio pari all'1,3%, la tariffa applicata per il Comune di Sesto al Reghena è rimasta invariata: per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;

- 2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa: contenimento nel limite del possibile di tutte le spese correnti, dando altresì atto che nel corso dell'esercizio finanziario 2018 sono venuti a scadere 6 mutui per un onere a carico del bilancio pari ad € 82.094,34, n. 4 mutui in scadenza al 31.12.2019 oneri per complessivi € 48.129,82 e n. 10 mutui in scadenza al 31.12.2020 per complessivi oneri pari ad € 272.480,20. Inoltre sono state effettuate attente verifiche da parte dei Responsabili dei Servizi, tenendo anche in considerazione, le attività già in essere e programmando nel tempo degli interventi di spesa. Per quanto riguarda le spese d'investimenti le stesse sono state effettuate sulla scorta degli indirizzi di intervento dell'Amministrazione Comunale ed in riferimento anche al Piano delle OO.PP. elaborato dal Servizio Tecnico Comunale in riferimento altresì alle

fonti di finanziamento. Sono stati previsti anche gli interventi in riferimento all'assegnazione di contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade edifici pubblici e patrimonio comunale- quota assegnata per il nostro Comune pari ad € 70.000,00;

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale, anche in ossequio alle novità introdotte dal D.Lgs. 75/2017 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio e con personale a tempo determinato, nei casi consentiti dalla normativa, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2019-2021, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione;

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

5) politica di indebitamento: il Comune di Sesto al Reghena non ha previsto il ricorso all'indebitamento per il triennio 2019/2021 per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

## **Gli equilibri di bilancio.**

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2019-2021, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);





EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			0,00	2.610.675,62	
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		227.409,55	29.645,50	27.645,50
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.512.279,25 <i>0,00</i>	5.566.999,80 <i>0,00</i>	5.526.933,75 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		552.361,73	552.361,73	359.788,55
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		5.506.472,68  <i>29.645,50</i> <i>191.000,00</i>	5.163.911,03  <i>27.645,50</i> <i>171.500,00</i>	5.185.989,79  <i>17.645,50</i> <i>191.500,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00		
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		1.001.277,61 <i>0,00</i>	985.096,00 <i>0,00</i>	728.378,01 <i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-215.699,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		215.699,76 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		552.361,73 0,00	552.361,73 0,00	359.788,55 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>			552.361,73	552.361,73	359.788,55
			<b>O=G+H+I-L+M</b>		

Equilibrio di parte capitale: (Tabella 3)

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	669.590,18	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.257.119,53	3.221.599,88	1.679.788,55
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	552.361,73	552.361,73	359.788,55
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.374.347,98 0,00	2.669.238,15 0,00	1.320.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
		<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
			<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		

<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):</b>				
<b>Equilibrio di parte corrente (O)</b>		552.361,73	<b>552.361,73</b>	<b>359.788,55</b>
<b>Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)</b>	(-)	215.699,76		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>		336.661,97	<b>552.361,73</b>	<b>359.788,55</b>

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE**

## DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2019-2021, per la parte entrata, sono sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Previsione definitiva 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.478.678,25	2.468.753,27	2.477.464,49	2.451.726,68	2.501.426,68	2.456.426,68
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.018.845,78	3.166.369,55	2.735.262,85	2.530.563,07	2.550.362,73	2.551.891,68
Titolo 3 - Entrate extratributarie	648.462,78	673.538,52	646.113,67	529.989,50	515.210,39	518.615,39
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.503.879,60	2.086.075,71	1.531.975,09	2.257.119,53	3.221.599,88	1.679.788,55
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziari	530.710,31	-	-	-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassier	-	-	-	-	-	-
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.620.000,00	1.590.000,00	1.610.000,00	1.480.222,00	1.480.222,00	1.480.222,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	850.055,00	703.717,33	576.934,69	215.699,76	-	-
Fondo pluriennale vincolato	841.784,65	1.036.036,62	1.036.868,61	896.999,73	29.645,50	27.645,50
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>13.492.416,37</b>	<b>11.724.491,00</b>	<b>10.614.619,40</b>	<b>10.362.320,27</b>	<b>10.298.467,18</b>	<b>8.714.589,80</b>
	-	-	-	-	-	-
Titolo 1 - Spese correnti	5.255.703,04	5.534.136,61	5.713.911,86	5.506.472,88	5.163.911,03	5.185.989,79
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.923.108,24	3.428.862,80	2.272.301,03	2.374.347,98	2.669.238,15	1.320.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziari	530.710,31	-	-	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.162.897,78	1.171.491,59	1.018.406,51	1.001.277,61	985.096,00	728.378,01
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesorie	-	-	-	-	-	-
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.620.000,00	1.590.000,00	1.610.000,00	1.480.222,00	1.480.222,00	1.480.222,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>13.492.419,37</b>	<b>11.724.491,00</b>	<b>10.614.619,40</b>	<b>10.362.320,47</b>	<b>10.298.467,18</b>	<b>8.714.589,80</b>

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

### **Avanzo di amministrazione**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta entro il 31 gennaio, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate, approvando l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

Ai sensi del comma 897 della legge di bilancio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Il successivo comma 898 prevede che, nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Il Comune di Sesto al Reghena ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2019 dell'avanzo presunto vincolato, per la somma di € 215.699,76, relativa alla seguente tipologia di vincolo: contributi regionali in c/interessi erogati dalla Regione F.V.G. in più annualità nel corso degli anni e vincolati per il pagamento delle rate di ammortamento mutui a cui i contributi erano riferiti, quote di entrate a destinazione vincolata erogate e non utilizzate da restituire alla Regione F.V.G. e quota di contributo erogato dalla Regione F.V.G. e non completamente utilizzato e per il quale le spese dovranno essere sostenute entro e non oltre il 20 novembre 2019 e rendicontate entro il 20.5.2020. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28.1.2019, immediatamente esecutiva, è stato approvato il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione al 31.12.2018, allegando la tabella.

## Entrate correnti

### **Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2019	2021
	(accertamenti)	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
IMU	1.076.542,70	1.064.021,44	1.053.400,03	1.060.000,00	1.090.000,00	1.075.000,00
IMU partite arretrate	82.182,29	100.999,32	134.057,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ICI partite arretrate	13.481,00	2.397,30	-	-	-	-
Imposta comunale sulla pubblicità	33.516,50	29.908,79	30.978,26	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Addizionale IRPEF	269.219,12	280.153,32	289.814,25	290.000,00	290.000,00	290.000,00
TASI	346.714,19	348.502,05	351.616,43	350.000,00	380.000,00	350.000,00
Altre imposte	16.016,18	27.251,32	14.504,32	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TARI	598.580,27	634.672,87	600.977,30	604.926,68	604.926,68	604.926,68
TARI partite arretrate	85.956,16	68.382,57		40.000,00	30.000,00	30.000,00
TOSAP	10.780,05	13.335,39	13.441,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Altre tasse	8.543,17	3.415,14	44,29			
Diritti sulle pubbliche affissioni	2.899,00	2.398,46	1.297,46	2.800,00	2.500,00	2.500,00
Imposta di soggiorno						
Fondo solidarietà comunale	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>2.544.430,63</b>	<b>2.575.437,97</b>	<b>2.490.131,81</b>	<b>2.451.726,68</b>	<b>2.501.426,68</b>	<b>2.456.426,68</b>

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che la legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) aveva previsto la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015. Detta sospensione è stata estesa anche al 2017 ad opera dell'art. 1 comma 42 della Legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016), ed infine anche al 2018 ad opera dell'art. 1 comma 37 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018).

Per l'anno 2019 non è più previsto il reiterno del blocco, pertanto il Comune ha libertà di manovra sulle proprie entrate anche di tipo tributario (le entrate di tipo patrimoniale, la TARI e l'imposta di soggiorno sono sempre state escluse dal blocco; quest'ultima non applicata al nostro Comune).

Il recentissimo D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 (in G.U. 18/12/2018, n. 293), ha introdotto la definizione agevolata (ter) per i debiti tributari, sia a fronte di accertamenti che risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017; l'art. 4 del medesimo D.L. introduce lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, con oneri a carico dello Stato con rifeiremntno alle spese relative alle procedure esecutive fino al 2013: tale norma avrà un impatto, ancora tutto da verificare, sugli equilibri dell'ente, in quanto produrrà la cancellazione di residui attivi di tutte quelle poste iscritte a ruolo ed affidate agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2010: trattasi tipicamente di somme relative a TARSU, TOSAP, tributi minori, sanzioni da Codice della strada, ecc...



## **IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale - ed ha trasformato l'IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale.

La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La IUC è stata confermata anche per l'anno 2015 dall'art. 1 comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015).

La Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto alcune modifiche alla IUC, in particolare per quanto riguarda l'imposizione su terreni agricoli, immobili concessi in comodato, immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, immobili situati all'estero, immobili a canone concordato ed "imbullonati". Le previsioni iscritte nel bilancio tengono conto di tali novità normative. Anche la legge 232/2016 ha introdotto alcune modifiche alla normativa, con particolare riferimento ai comodati gratuiti. La legge di bilancio per il 2019 ha introdotto un'ulteriore agevolazione sulla base imponibile per gli immobili concessi in comodato di cui all'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, precisando che tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Le aliquote previste per il 2019, essendo rimaste invariate rispetto al 2018, sono state dettagliatamente riportate nella deliberazione relativa alla ricognizione delle tariffe, aliquote per l'anno 2018 approvate con atto consiliare n. 9 del 7.3.2018.

## **TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC - Imposta Unica Comunale - istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per l'anno 2015, dall'art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190.

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 2015, l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, dell'abitazione principale.

Come indicato nel paragrafo riguardante l'IMU, la legge di stabilità per il 2016 ha modificato l'imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il comma 14 dell'art 1 della L. 208/2015, modificando il comma 669 della Legge 147/2013, ha previsto infatti la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal presupposto.

La normativa sopra riportata ha come conseguenza la riduzione consistente del gettito TASI iscritto in bilancio: a fronte di tale riduzione viene tuttavia previsto l'aumento del fondo di solidarietà comunale così come disciplinato dal nuovo art. 1 Legge 228/2012, commi 380 sexies, septies e octies, introdotti dall'art. 1 comma 17 lettera f) della Legge 208/2015: in base a tale nuova normativa, infatti, è previsto un ristoro relativo al mancato gettito effettivo IMU /TASI derivanti dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli 2015.

Così come per il 2016, 2017 e 2018, anche per il 2019 l'articolo 1 comma 1133 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 consente ai comuni che hanno deliberato il mantenimento della maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015 (come prescritto dall'art. 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) di continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016-2018. Il Comune di Sesto al Reghena mantiene le medesime tariffe approvate per il bilancio 2018/2020 e approvate con atto consiliare n. 9 del 7.3.2018.

Il tributo è destinato alla parziale copertura dei seguenti servizi indivisibili.

Il gettito previsto di € 350.000,00 sarà rivolto alla copertura parziale, dei costi dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2019:

<i>Servizi individuati</i>	<i>Costi in €</i>
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale	101.939,89
Servizi di protezione civile	6.000,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi territorio e ambiente	82.085,52
Servizio necroscopico e cimiteriale	28.800,00
Servizi di istruzione	131.174,59
<b>TOTALE</b>	<b>350.000,00</b>
Totale entrate previste nel 2019 per TASI	350.000,00

Le aliquote 2019, deliberate con atto del Consiglio Comunale n. 9/2018 vengono confermate anche per l'esercizio 2019, e sono le seguenti:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA (per mille)	GETTITO STIMATO
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	2,0	€ 8.000,00
Aree fabbricabili	2,0	€ 81.000,00
Fabbricati rurali strumentali	1,0	€ 12.000,00
Immobili merce	2,0	€ 5.000,00
Altri fabbricati	2,0	€ 244.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 350.000,00</b>

## ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU, della TASI e dell'ICI da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

### RECUPERO EVASIONE IMU

L'attività di accertamento svolta in materia di ICI ha effetti, ovviamente, anche sulle annualità successive, e quindi sul recupero dell'IMU, i cui proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
ENTRATA	<b>Gettito da lotta all'evasione</b>	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
SPESA	<b>Accantonamento al FCDE</b>	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 50.000,00

Per l'anno 2020 l'accantonamento è previsto inferiore in quanto l'attività accertativa è stata programmata per l'inizio dell'anno e quindi, si prevede, la riscossione nell'anno della quota di € 20.000,00.

### RECUPERO EVASIONE TASI

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
ENTRATA	<b>Gettito da lotta all'evasione</b>	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
SPESA	<b>Accantonamento al FCDE</b>	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

Per il triennio essendo già programmata l'attività accertativa a partire dal mese di luglio si prevede di riscuotere la quota non accantonata a F.C.D.E.

### ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2019 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2017 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2017 e in c/residui nel 2018). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

Si è reso necessario, pertanto, rivedere l'accertamento di tale entrata, al fine di renderlo conforme alla nuova modalità di contabilizzazione.

Il gettito previsto è pari a:

€ 290.000,00 per il 2019

€ 290.000,00 per il 2020

€ 290.000,00 per il 2021

## **TASSA RIFIUTI - TARI**

La determinazione delle tariffe **TARI** (Tributo sui rifiuti) è tale da garantire la copertura integrale dei costi così come previsti nel Piano Finanziario 2019; rispetto al 2018 si evidenzia una lieve riduzione di fabbisogno finanziario, dovuto principalmente all'esclusione della quota "a riduzione" prevista nel pre-consuntivo 2018 partecipato dalla società che gestisce il servizio, comunicatoci alla fine del mese di novembre 2018.

Il Piano Economico Finanziario 2019 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 14.1.2019, esecutiva a norma di legge, e che verrà recepita nella deliberazione che verrà posta all'o.d.g. del Consiglio Comunale nella stessa seduta di approvazione del Bilancio 2019/2021.

Anche per l'anno 2019 sono state prorogate, ad opera del comma 1093 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) le deroghe di cui all'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ovvero la possibilità di adottare coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, né di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

## **IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI**

La gestione è effettuata in convenzione con il Comune di San Vito al Tagliamento fino al 31.12.2019, giusto provvedimento consiliare n. 68 del 28.12.2018.

Il gettito previsto per l'imposta comunale sulla pubblicità è pari a:

€ 30.000,00 per il 2019

€ 30.000,00 per il 2020

€ 30.000,00 per il 2021

Il gettito previsto per il diritto sulle pubbliche affissioni è pari a:

€ 2.800,00 per il 2019

€ 2.500,00 per il 2020

€ 2.500,00 per il 2021

In materia di imposta comunale sulla pubblicità si segnala che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018, risultano non più applicabili le maggiorazioni ex art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 449/1997. Il Comune di Sesto al Reghena aveva applicato tali maggiorazioni, ora disapplicate con la deliberazione n. 7 del 21.1.2019.

La Legge di bilancio 2019 interviene sulla questione, prevedendo, al comma 917 i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

In merito alle tariffe il successivo comma 919 consente, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'aumento delle tariffe e dei diritti fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.

Per l'anno 2019 le tariffe della Imposta Comunale sulla Pubblicità sono state approvate dalla Giunta Comunale con la deliberazione sopra citata.

Dal 01/10/2017, ai sensi dell'art. 2-bis del D.L. 193/2016 come convertito dalla legge 225/2016, il versamento spontaneo delle entrate comunali affidate in concessione deve avvenire sul conto corrente di tesoreria, o, in alternativa, sul conto corrente postale intestati all'ente locale, equiparato dall'art. 35, comma 1, lettera b-bis), del D.L. n. 50/2017 equipara al conto corrente di tesoreria per i versamenti spontanei.

## **TOSAP**

Per la tassa di occupazione suolo pubblico è prevista un'entrata di € 12.000,00 nel triennio, sulla base delle tariffe approvate con delibera di G.C. n. 7 del 21.1.2019, per l'anno 2019, stimato in relazione all'effettivo gettito conseguito nel 2018.

## **Titolo 2° - Trasferimenti correnti**

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.994.307,17	3.193.371,47	2.613.681,01	2.523.563,07	2.543.362,73	2.545.891,68
Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Trasferimenti correnti da imprese	34.267,42	40.315,44	7.272,50	1.000,00	1.000,00	-
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	-	-	-	-	-	-
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE Trasferimenti correnti</b>	<b>3.028.574,59</b>	<b>3.233.686,91</b>	<b>2.623.953,51</b>	<b>2.530.563,07</b>	<b>2.550.362,73</b>	<b>2.551.891,68</b>

### TRASFERIMENTI DALLO STATO

I trasferimenti erariali dallo Stato si sono praticamente ridotti: in tale voce sono iscritti: € 35.550,73 come contributo per i servizi indispensabili e per gli adeguamenti contrattuali al segretario comunale, inoltre sono stati previsti gli stanziamenti per rimborso da parte dello Stato per consultazioni elettorali, per il rimborso da parte del MIUR per fornitura pasti insegnanti e per i rifiuti nei plessi scolastici del territorio comunale per il 2019-2021.

### TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:

Si evidenziano i seguenti contributi Regionali:

#### Anno 2019:

Contributo regionale per fondo ordinario transitorio comunale, fondo perequativo, quota specifica del fondo ordinario transitorio, la quota a ristoro ex IMU 1<sup>a</sup> casa e pertinenza, ristoro TASI, fondi regionali per carta famiglia, bonus bebè, canoni di locazione, barriere architettoniche ed altre tipologie di contributi regionali a destinazione vincolata per complessivi € 2.452.012,34;

#### Anno 2020 e 2021:

per le analoghe tipologie sopra descritte, con l'adeguamento dei Contributi della Regione F.V.G. relativamente al fondo ordinario transitorio e al fondo perequativo

### TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI:

Si evidenziano i seguenti contributi:

#### Anno 2019/2020

Contributo da parte della Tesoreria Comunale di € 1.000,00 per ciascuno degli anni, mentre per il 2021 non sono stati previsti contributi in quanto il servizio di Tesoreria è in scadenza con il 31.12.2020.

### Titolo 3° - Entrate extra tributarie

ENTRATE	TREND STORICO			PLURIENNALE			% scostamento col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamen	2017 (accertamen	2018 (accertamen	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	348.460,08	345.537,88	298.753,91	312.875,00	311.430,00	319.835,00	4,73
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	37.537,57	30.120,14	23.063,80	30.000,00	25.000,00	25.000,00	30,07
Interessi attivi	9.111,32	9.469,22	16.933,23	10.300,00	10.300,00	5.300,00	-39,17
Altre entrate da			104554,81	18630	18630	18630	-82,18
Rimborsi e altre entrate	194569,51	243452,1	205469,35	158184,5	149850,39	149850,39	
<b>Entrate extra</b>	<b>589.678,48</b>	<b>628.579,34</b>	<b>648.775,10</b>	<b>529.989,50</b>	<b>515.210,39</b>	<b>518.615,39</b>	<b>81,6907893</b>

### VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale

Anno 2019:

DESCRIZIONE	PREV. ENTRATA	PREV. SPESA	TASSO DI COPERTURA COSTI %	DI DEI
Mense scolastiche	140.000,00	140.000,00	100%	
Trasporto scolastico	48.000,00	155.000,00	30,97%	
Utilizzo locali	20.760,00	90.000,00	23,07%	
Aree sosta - compresa camper	1.000,00	4.400,00	22,73%	
<b>TOTALE</b>	<b>209.760,00</b>	<b>389.400,00</b>	<b>53,86%</b>	

Anno 2020:

DESCRIZIONE	PREV. ENTRATA	PREV. SPESA	TASSO DI COPERTURA COSTI %	DI DEI
Mense scolastiche	140.000,00	140.000,00	100%	
Trasporto scolastico	48.000,00	148.000,00	32,43%	
Utilizzo locali	21.260,00	90.000,00	23,62%	
Aree sosta - compresa camper	1.000,00	4.400,00	22,73%	
<b>TOTALE</b>	<b>210.760,00</b>	<b>382.400,00</b>	<b>55,11%</b>	

Anno 2021:

DESCRIZIONE	PREV. ENTRATA	PREV. SPESA	TASSO DI COPERTURA COSTI %	DI DEI
Mense scolastiche	140.000,00	140.000,00	100%	
Trasporto scolastico	48.000,00	148.000,00	32,43%	
Utilizzo locali	30.000,00	90.000,00	33,33%	
Aree sosta - compresa camper	1.000,00	1.200,00	83,33%	
<b>TOTALE</b>	<b>219.000,00</b>	<b>379.200,00</b>	<b>57,74%</b>	

### PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti dall'utilizzo strutture e locali:

- relativi alla locazione della "Barchessa Grande - Ostello - ex Consorzio agrario ora sede della scuola materna "Italice Spes", canoni antenne di telefonia mobile, canone aree per cabine enel, utilizzo locali quali: auditorium, salone abbaziale, centri sociali e altri beni immobili dell'Ente

### PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 25.000,00 per l'anno 2019 e € 20.000,00 per gli anni 2020/2021, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle nuove modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

E' inoltre prevista l'entrata derivante dal controllo delle violazioni per superamento dei limiti di velocità di cui all'art. 142 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada), attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni.

La quota pari al 50% di detta entrata è stanziata in spesa al fine di essere attribuita all'Ente proprietario della strada.

**Le somme sono le seguenti:**

	2019	2020	2021
Entrata	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa (50%)	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00

**RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI** - Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

Compartecipazione spese rette di ricovero;

Rimborsi per produzione energia (GSE);

Rimborso da altri Enti per convenzioni in essere per utilizzo personale;

Introiti e rimborsi diversi;

Iva a credito;



Iva a credito (reverse Charge) commerciale;  
Giri contabili per incentivi personale per realizzazione OO.PP.;  
Rimborso da parte di L.T.A. spa  
Queste le principali voci allocate in questa categoria e tipologia di entrata

#### **Titolo 4° - Entrate in conto capitale**

##### **TRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

Nessuna entrata prevista per tale tipologia di entrata

##### **CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dallo Stato, dalla Regione e trasferimenti da privati.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

In particolare si evidenziano i principali contributi iscritti:

##### **Anno 2019/2020/2021:**

- Contributo in conto capitale (Regione F.V.G.) per interventi di sistemazione punti pericolosi della viabilità comunale: € 483.500,00;
- Contributo in conto capitale (U.T.I. Tagliamento) per lavori di completamento pista ciclabile di Bagnarola: per complessivi € 410.000,00 di cui € 189.000,00 previsti nel 2019 ed € 221.000,00 - anno 2020 (il costo complessivo dell'opera è di € 430.000,00 ma € 20.000,00 è la spesa già sostenuta nel 2018 - quali spese tecniche - direttamente dall'U.T.I. Tagliamento);
- Contributo in conto capitale (parte Regione F.V.G. e parte fondi U.T.I.) per lavori di completamento infrastrutture e arredo urbano centro storico primario del Capoluogo: per complessivi € 700.000,00 di cui € 30.000,00 previsti nel 2018 (fase progettazione), per € 600.000,00 nel 2020 e per € 70.000,00 nel 2021;
- Contributo in conto capitale per la messa in sicurezza di edifici, strade etc. di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 10.1.2019 - Fondo investimenti dei Comuni fino a 20.000 ab., sulla scorta di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018, interamente previsti nell'anno 2019;
- Contributo in conto capitale (Regione F.V.G.) per la riqualificazione di un ambito in frazione Bagnarola - VI lotto: per € 600.000,00 previsti nell'anno 2020;
- Contributo in conto capitale (Regione F.V.G.) per la sistemazione dei punti pericolosi della viabilità comunale in località Ramuscello: per complessivi € 200.000,00 interamente previsti nell'anno 2020;
- Contributo in conto capitale (Regione F.V.G.) per la realizzazione loculi nei cimiteri comunale e realizzazione area a parcheggio a servizio del cimitero di Sesto Capoluogo: previsti € 450.000,00 nell'anno 2020;
- Contributo in conto capitale (Regione F.V.G.) per la realizzazione di interventi di asfaltatura di strade comunali e sistemazione punti pericolosi: previsti € 150.000,00 interamente nell'anno 2020;
- Contributo in conto capitale (U.T.I. Tagliamento) per i lavori di ripristino della pavimentazione ed arredo urbano di Piazza Castello: costo dell'opera € 310.000,00 di cui € 19.761,85 spesa già sostenuta nel 2018 da parte dell'U.T.I. Tagliamento, la differenza di € 290.238,15 prevista nell'anno 2020;

- Contributo in conto capitale (Regione F.V.G.) per la riqualificazione energetica e completamento adeguamento funzionale della scuola media di Bagnarola: previsti € 1.150.000,00 nell'anno 2021.

La Regione F.V.G. ha comunicato che il Comune di Sesto al Reghena, beneficerà, come per i passati esercizi di un Fondo ordinario per investimenti e che a breve verrà comunicato l'esatto importo, fermo restando che il Fondo previsto per l'anno in corso è circa il doppio dell'esercizio 2018, pertanto sono stati previsti € 50.000,00 a fronte di un'assegnazione del 2018 di € 26.308,24, detta entrata è stata prevista in parte per la manutenzione straordinaria dei beni immobili comunali e in parte per l'acquisto di un mezzo (in sostituzione di quello in uso obsoleto) per la gestione dei trasporti sociali.

Prima di procedere all'utilizzo delle predette somme si dovrà attendere il Decreto di assegnazione da parte della Regione F.V.G.

#### **ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**

All'interno del DUP è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Per il triennio 2019-2021 nel piano delle alienazioni sono stati individuati beni da dismettere, ma l'Amministrazione Comunale, ha deciso di non inserire le entrate in attesa che abbiano effettiva certezza.

**ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE** - le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

#### **ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE**

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 50.000,00 per il triennio 2019/2021.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242).

#### **Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie**

Nessuna previsione 2019/2021.

## **Titolo 6° - Accensione di prestiti**

Il bilancio finanziario 2019-2021 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari.

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2019 risulta essere pari ad € 7.129.932,32.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

Infine l'art. 26-bis del D.L. n. 50/2017, introdotto in sede di conversione, prevede che, al fine dell'estinzione anticipata dei mutui, qualora l'ente locale non disponga di una quota sufficiente di avanzo di amministrazione libero, nel caso abbia somme accantonate pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità può ricorrere all'utilizzo destinato agli investimenti, solamente a condizione che l'ente stesso garantisca un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Il Comune di Sesto al Reghena non ha previsto di esercitare tale facoltà per il 2019.

Il comma 867 della Legge di bilancio 2018 ha inoltre prorogato al 2020 la possibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in base al quale le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

Per l'anno 2019 il Comune di Sesto al Reghena non ha previsto un'operazione di rinegoziazione mutui.

Il comma 875 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2018 abroga i commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base ai quali, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del debito al 31 dicembre dell'anno precedente poteva essere aumentata in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria, fermo restando il limite di cui all'articolo 204 TUEL.

Infine il comma 961 della legge di bilancio per il 2019 introduce la possibilità per gli Enti di effettuare operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a loro carico, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, limitatamente ai mutui aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 962.

## **Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere**

Nessuna previsione è stata inserita nel bilancio 2019/2021 stante la situazione della Cassa.

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma

17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 906 della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2019 da tre a quattro dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2018 il limite era di cinque dodicesimi).

Inoltre la legge di bilancio 2019 (commi da 849 a 856) prevede che, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti Spa e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possano concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio e' subordinata al relativo riconoscimento. 850.

Le anticipazioni di cui al comma 849 sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Per tali anticipazioni, che non costituiscono indebitamento, la richiesta deve essere presentata agli istituti finanziari entro il termine del 28 febbraio 2019 ed va corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione.

Il pagamento dei debiti per i quali è stata ottenuta l'anticipazione di liquidità va eseguito entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 15 dicembre 2019, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.

In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 852.

Ai sensi del comma 857, nell'anno 2020, le misure di cui ai commi 862, 864 e 865 sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 854.

Qualora l'ente locale sia in difficoltà di cassa e non utilizzi tale facoltà concessa dal comma 849 Legge 145/2018, oppure la richieda ma paghi i propri debiti oltre i 15 giorni, scatterà una sanzione per l'ente stesso, che dovrà accantonare al nuovo Fondo garanzia debiti commerciali istituito ai sensi del comma 862 dal 2020, il doppio di quanto previsto dal medesimo comma 862.

Il Comune di Sesto al Reghena non ha intenzione di attivare la facoltà di cui al comma 906 della legge di bilancio 2019.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2019-2021 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

Sulla base dell'attuale fondo di cassa e dell'osservazione storica sull'andamento della liquidità, è stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita. Tuttavia le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16 prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.

Nel rendiconto generale verrà esposto il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In allegato al rendiconto verrà dato conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno.

## **Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.**

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

### **IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore

all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

<b>FPV</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
FPV – parte corrente	€ 227.409,55	€ 29.645,50	€ 27.645,50
FPV – parte capitale	€ 669.590,18	€ 0,00	€ 0,00
FPV – attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Si riporta di seguito una tabella di raffronto delle spese.

## TREND STORICO

## PREVISIONI DI BILANCIO

SPESE	REDICONTO 2016	REDICONTO 2017	PREVISIONE DEFINITIVA 2018	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Disavanzo di amministrazione					0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	5.255.703,04	5.534.136,61	5.713.911,86	5.659.385,83	5.506.472,68	5.163.911,03	5.185.989,79
- di cui fondo pluriennale vincolato	103.596,01	86.101,40	172.724,54		227.409,55	29.645,50	17.645,50
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.923.108,24	3.428.862,80	2.272.301,03	2.488.164,70	2.374.347,98	2.669.238,15	1.320.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	738.188,64	949.935,22	864.144,07	0,00	669.590,18	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	530.710,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese finali.....</b>	<b>10.709.521,59</b>	<b>8.962.999,41</b>	<b>7.986.212,89</b>	<b>8.147.550,53</b>	<b>7.880.820,66</b>	<b>7.833.149,18</b>	<b>6.505.989,79</b>
Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	1.162.897,78	1.171.491,59	1.018.406,51	1.001.277,61	1.001.277,61	985.096,00	728.378,01
- di cui fondo pluriennale vincolato				0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.620.000,00	1.590.000,00	1.610.000,00	1.493.970,67	1.480.222,00	1.480.222,00	1.480.222,00
<b>Totale titoli</b>	<b>13.492.419,37</b>	<b>11.724.491,00</b>	<b>10.614.619,40</b>	<b>10.642.798,81</b>	<b>10.362.320,27</b>	<b>10.298.467,18</b>	<b>8.714.589,80</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>13.492.419,37</b>	<b>11.724.491,00</b>	<b>10.614.619,40</b>	<b>10.642.798,81</b>	<b>10.362.320,27</b>	<b>10.298.467,18</b>	<b>8.714.589,80</b>

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

## TITOLO 1 - SPESE CORRENTI



Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Previsione assestata 2018	Previsione esercizio 2019	Previsione esercizio 2020	Previsione esercizio 2021
Redditi da lavoro dipendente	1.215.398,62	1.181.332,32	1.183.382,87	1.329.175,71	1.317.360,10	1.310.558,76
Imposte e tasse a carico dell'ente	86.472,73	79.508,67	94.871,73	94.474,72	93.294,77	92.984,32
Acquisto di beni e servizi	1.896.981,54	2.073.949,81	2.237.012,05	2.404.451,11	2.175.980,00	2.204.525,50
Trasferimenti correnti	811.216,95	936.060,85	846.005,73	1.047.118,01	1.012.374,91	1.031.374,91
Trasferimenti di tributi	-	-	-	-	-	-
Fondi perequativi	-	-	-	-	-	-
Interessi passivi	468.385,62	414.817,62	362.696,47	299.537,63	254.286,36	213.324,16
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.631,12	3.619,31	5.294,97	10.200,00	9.000,00	9.000,00
Altre spese correnti	87.938,90	57.282,13	60.701,85	321.515,50	301.614,89	324.222,14
<b>TOTALE</b>	<b>4.573.025,48</b>	<b>4.746.570,71</b>	<b>4.789.965,67</b>	<b>5.506.472,68</b>	<b>5.163.911,03</b>	<b>5.185.989,79</b>

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

#### **REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE**

La Giunta Comunale, approverà il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2019/2021, dando atto che la spesa sarà improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio, comprensiva degli aumenti contrattuali previsti dal recente contratto collettivo Regionale per il personale dipendente. Ed inoltre il provvedimento della Giunta Comunale, con il parere del Revisore, verrà allegato ai documenti propedeutici all'approvazione in Consiglio Comunale del Bilancio 2019/2021.

**IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE** - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di Sesto al Reghena applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997);
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012;

**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI** - Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Sono anche comprese le

spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili, per le quali si evidenzia che, salvo ulteriori proroghe, dal 2019 non è più in vigore il blocco dell'adeguamento ISTAT previsto fino al 31/12/2018 dal D.L. 95/2012, art. 3 comma 1, modificato dall'art. 1 c. 1125 della L. 205/2017. Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

Si rilevano le spese per le elezioni europee del prossimo 26/05/2019: per tali poste sono state previsti appositi stanziamenti dell'entrata per il rimborso delle medesime.

Non sono soggette al rimborso in quanto a totale carico dell'Ente, le spese per le elezioni amministrative.

A seguito dell'approvazione del D.Lgs. n. 218 del 15 dicembre 2017, a decorrere dal 2019, in recepimento della direttiva PSD2 n. 2015/2366/UE relativa ai servizi di pagamento, si rileva la necessità di prevedere la spesa aggiuntiva relativa a compensare il Tesoriere in riferimento al divieto di addebitare al beneficiario dei pagamenti alcun onere per l'esecuzione del pagamento medesimo: tale costo, attualmente, in base alla convenzione di Tesoreria, veniva decurtato dall'importo nominale dell'ordinativo di pagamento.

Tale adeguamento è stato modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 28.12.2018, esecutiva a norma di legge.

**TRASFERIMENTI CORRENTI** - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, come ad esempio i contributi alle scuole materne private, alle associazioni sportive e ad altre associazioni per il finanziamento di progetti dedicati alle famiglie e ai ragazzi.

**INTERESSI PASSIVI** - La spesa per interessi passivi è prevista in € 299.537,63 per il 2019, in € 254.286,36 per il 2020 ed in € 213.324,16 per il 2021 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende, solo, dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

#### **RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE**

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

#### **ALTRE SPESE CORRENTI**

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva - comprende il fondo di riserva di cassa: il fondo di riserva è iscritto per € 23.000,00 nel 2019, per € 24.599,39 nel 2020 e per € 36.206,64 nel 2021 - in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Tale quota minima è stabilita per un importo di € 12.000,00.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 23.000,00.

#### Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

1a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

1b) i crediti assistiti da fidejussione,

1c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria: la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

2A) media semplice;

2B) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

2C) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: : 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

- 3) per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

Si sottolinea che:

3a) per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti per gli anni precedenti all'introduzione della contabilità armonizzata, mentre per gli anni gestiti secondo le regole dell'armonizzazione, la media è calcolata facendo riferimento al rapporto tra gli incassi e gli accertamenti di competenza dei singoli anni;

3b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media con il metodo di cui al punto a), facendo riferimento anche ai dati extra-contabili, con riferimento agli esercizi pre-armonizzazione.

4) Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l'accantonamento da effettuare nel FCDE. Tale applicazione graduale è stata rimodulata ad opera dell'art. 1 comma 882 della Legge di Bilancio 2018, prevedendo le seguenti percentuali:

2018	75,00%
2019	85,00%
2020	95,00%
Dal 2021 in poi	100%

Il comune di Sesto al Reghena, ha previsto l'accantonamento della quota del 100%, relativamente alle entrate di difficile esazione, come dalle tabelle allegate fra i documenti propedeutici all'approvazione del bilancio di Previsione.

#### Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla verifica degli eventuali contenziosi in essere, che come da certificazione dei singoli Responsabili dei Servizi, allo stato attuale, risultano essere negativi.

#### Accantonamento a fondo garanzia debiti commerciali

Dal 2020, ai sensi dei commi 857 e seguenti dell'art. 1 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), l'ente dovrà accantonare nella missione 20 tra le spese correnti un nuovo fondo, a garanzia del pagamento dei debiti commerciali sulla base dei dati debitori risultanti dall'esercizio precedente.

L'accantonamento è disposto, al verificarsi di determinate condizioni, con delibera di Giunta entro il 31 gennaio dell'esercizio per una percentuale fino al 10% dello stanziamento di spesa per acquisto di beni e servizi, fatto salvi gli stanziamenti finanziati da entrate vincolate, in relazione all'andamento dello stock di debito commerciale residuo e del ritardo nei pagamenti.

In caso di variazione di bilancio sugli stanziamenti relativi, dovrà essere adeguato anche l'accantonamento in questione.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Pertanto con il prossimo bilancio verrà disposto tale accantonamento, che in sede previsionale non è stato quantificato.

#### IVA a debito

Vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente.

Numerose sono state negli ultimi anni per gli enti locali le modifiche intervenute in materia fiscale, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

L'art. 1, comma 641, della legge n. 190/2014 ha disposto che la dichiarazione IVA debba essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo, anticipando in maniera sostanziale i precedenti termini dichiarativi (precedentemente la scadenza era 30 settembre dell'anno successivo).

A seguito dell'introduzione nel 2015 del meccanismo dello split-payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, i crediti IVA dei Comuni si sono via via ridotti; nel momento in cui l'ente esaurisce il proprio credito IVA nei confronti dell'Erario, il debito IVA è determinato dall'ammontare dell'IVA maturata sulle fatture attive e sui corrispettivi registrate dal Comune, in quanto l'IVA maturata sulle fatture passive viene immediatamente sterilizzata proprio in relazione al meccanismo dello split-payment, mediante la contemporanea registrazione dell'importo sia nei registri degli acquisti che in quello delle vendite.

Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni gestite in regime di reverse charge.

L'art. 1 del D.L. n. 50/2017 ha integrato la disciplina dello split-payment di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introducendo il meccanismo sia per le fatture emesse dai professionisti, sia per quelle ricevute dalle società controllate, a valere sulle fatture emesse dal 1° luglio 2017. Tuttavia, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 87/2018, le operazioni per le quali è emessa fattura da parte dei professionisti successivamente al 14 luglio 2018 tornano a non essere più soggette allo split payment.

Inoltre l'art. 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato la disciplina della detrazione IVA, prevedendo che la detrazione possa essere esercitata con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (precedentemente era possibile operare la detrazione entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto alla detrazione era sorto).

Sempre il D.L. n. 50/2017 all'art. 3 ha introdotto delle novità per le compensazioni del credito IVA dai servizi commerciali che gli enti locali possono operare, operando su due elementi:

- abbassando l'importo minimo per cui occorre il visto di conformità per effettuare la compensazione (art. 10, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009), stabilendolo in € 5.000,00 (prima il visto era invece necessario per importi superiori a euro 15.000);
- modificando la prima scadenza utile per la compensazione di crediti IVA superiori a euro 5.000, stabilendola nel decimo giorno successivo (e non più dunque dal giorno 16 del mese successivo) alla presentazione della dichiarazione IVA.

Secondo l'attuale programmazione delle aliquote IVA contenuta nell'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (come da ultimo modificata dalla legge di bilancio 2018 L. 205/2017) dovrebbe essere previsto un aumento delle aliquote IVA nel seguente modo:

- a) l'aliquota IVA del 10 per cento è incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- b) l'aliquota IVA del 22 per cento è incrementata di 2,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021;

Tuttavia l'attuale disegno di legge di bilancio per il 2019 prevede la sterilizzazione della clausola di aumento dell'IVA per l'anno 2019, che pertanto non dovrebbero subire aumenti nel prossimo anno.

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di Sesto al Reghena.

I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti:

Servizio mense scolastiche
Trasporto scolastico
Canoni di locazione immobili comunali
Contributi RAEE
Contributi a rimborso per spese derivanti da quote ammortamento mutui (LTA spa)
Parcheggi a pagamento
Interventi di manutenzione e realizzazione opere delle strutture utilizzate da terzi

### Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 - 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle PA. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra "valore" e "costi" della produzione, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione, con esclusione quindi delle voci relative alla gestione finanziaria e straordinaria. L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite;

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

Sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente ufficio, non sono state accantonate somme a tale titolo, dato atto che le stesse, nell'ultimo triennio hanno certificato un utile e non una perdita.

## TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macro-aggregati:

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Previsione assestata 2018	Previsione esercizio 2019	Previsione esercizio 2020	Previsione esercizio 2021
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	-	-	-	-	-
Contributi agli investimenti	960.360,55	1.727.437,15	828.609,45	2.372.347,98	2.666.738,15	1.317.500,00
Altri trasferimenti in c/capitale	-	-	-	-	-	-
Altre spese in c/capitale	8.726,37	-	3.524,69	2.000,00	2.500,00	2.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>969.086,92</b>	<b>1.727.437,15</b>	<b>832.134,14</b>	<b>2.374.347,98</b>	<b>2.669.238,15</b>	<b>1.320.000,00</b>

### INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Non sono previsti fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati.

Non sono stati previsti fondi per l'acquisto di immobili.

Con riferimento alla previsione di acquisto di immobili, prima di procedere all'acquisto dovranno essere verificate le condizioni previste dall'art. 12 comma 1-ter del D.L. 95/2011: il responsabile del procedimento procederà con l'attestazione dell'indispensabilità (per obbligo giuridico incombente e/o necessità di soddisfare) e l'indilazionabilità dell'acquisto; inoltre la congruità del prezzo verrà attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni e' data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.

### ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Sono previste in questo macro-aggregato:

Fondo pluriennale vincolato: si veda paragrafo successivo.

Altri rimborsi in conto capitale: comprendono le somme destinate al rimborso di proventi per permessi di costruire non dovuti o versati in eccesso.

Gli stanziamenti complessivi sono i seguenti:

2019	€ 2.000,00
2020	€ 2.500,00
2021	€2.500,00

Si precisa che la spesa finanziata con i proventi derivanti dai permessi a costruire ammonta a complessivi € 50.000,00 per gli anni 2019/2021 tenuto conto degli importi sopra indicati.

#### **ENTRATE CORRENTI**

Tutte le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) sono state destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

#### **Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI**

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2019 risulta essere pari ad € 7.069.932,32.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 1.001.277,61 per il 2019, € 985.096,00 per il 2020 ed € 728.378,01 per il 2021.

#### **TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO**

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

<b>IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa</b>
---

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di



realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Il comma 880 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2018 ha ulteriormente modificato la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 467, della legge n. 232/2016 (la legge di bilancio 2017), già modificata nel corso del 2017 dall'art. 37 del D.L. n. 50/2017, nel seguente modo:

*“Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.”*

Tale normativa non si riferisce ai fondi pluriennali vincolati di spesa costituiti nel 2017, bensì ai fpv di spesa costituiti nel 2016.

Dunque, il comma 467 citato può riferirsi alle seguenti tipologie:

- gare per investimenti avviate entro il 31/12/2016 per le quali non si è giunti all'aggiudicazione entro il 31/12/2017;
- quadri economici prenotati entro il 31/12/2016 mediante l'assunzione di impegni di spesa diversi dalla progettazione per i quali non si è giunti all'aggiudicazione entro il 31/12/2017.

La norma per il 2018 è meno severa dell'analoga norma prevista nel 2017, in quanto non è più prevista come condizione necessaria l'aver approvato il bilancio di previsione entro il 31 gennaio.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2019	2020	2021
FPV – parte corrente	€ 227.409,55	€ 29.645,50	€ 27.645,50
FPV – parte capitale	€ 669.590,18	€ 0,00	€ 0,00

Si fa presente che il Decreto MEF del 29/08/2018, modificando l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria, ha leggermente modificato la disciplina del fondo pluriennale di spesa, prevedendo che *“Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e, in occasione del rendiconto dell'esercizio in corso, alla riduzione di pari importo del fondo pluriennale di spesa con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.”*

Di tale nuova modalità dovrà tenersi conto nel corso del 2019.

## ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni per le quali sono previsti introiti complessivi € 1.000,00;
- condoni (previsti in parte corrente): € 0,00;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, previsti in € 50.000,00 per IMU;
- entrate per eventi calamitosi: € 10.000,00 ;

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) gli eventi calamitosi, previsti per € 10.000,00,
- b) le spese per consultazioni amministrative per € 31.140,00.

<b>ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.</b>
---

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il Comune di Sesto al Reghena non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di Enti e di altri soggetti ai sensi delle vigenti disposizioni.

**ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.**

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente, precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sui siti internet a fianco indicati:

**ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.**

DENOMINAZIONE ORGANISMO STRUMENTALE	INDIRIZZO SITO INTERNET
Ambiente Servizi SpA	<a href="http://ambienteservizi.net/azienda/amministrazione-trasparente/bilancio-preventivo-e-consuntivo">http://ambienteservizi.net/azienda/amministrazione-trasparente/bilancio-preventivo-e-consuntivo</a>
Livenza Tagliamento Acque SpA	<a href="http://www.lta.it/bilanci">http://www.lta.it/bilanci</a>
ATAP Spa	<a href="http://www.atap.pn.it/it/AmministrazioneTrasparenteDetail/12.aspx">http://www.atap.pn.it/it/AmministrazioneTrasparenteDetail/12.aspx</a>
Ponterosso Tagliamento Consorzio di sviluppo economico locale ex Consorzio Z.I.P.R.	<a href="http://www.z-i-ponterosso.it/amministrazionetrasparente.php?pag=36">http://www.z-i-ponterosso.it/amministrazionetrasparente.php?pag=36</a>

**ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.**

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA DIRETTA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Ambiente Servizi SpA	4,5679862
Livenza Tagliamento Acque SpA	3,238
Ponterosso Tagliamento Consorzio di sviluppo economico locale ex Consorzio Z.I.P.R.	9,28112
ATAP Spa	0,567

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione 2018.

### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2018

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				2.142.830,10
RISCOSSIONI	(+)	745.811,97	7.076.307,75	7.822.119,72
PAGAMENTI	(-)	693.578,76	6.660.695,44	7.354.274,20
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.610.675,62
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.610.675,62
RESIDUI ATTIVI	(+)	654.469,21	629.333,95	1.283.803,16
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				97.472,74
RESIDUI PASSIVI	(-)	132.966,05	724.705,49	857.671,54
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			227.409,55
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			669.590,18
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A) <sup>(2)</sup>	(=)			<b>2.139.807,51</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018</b>				
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2018 <sup>(4)</sup>				448.678,67
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>				0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				0,00
Altri accantonamenti				38.954,50
			<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>487.633,17</b>
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				207.869,68
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				524.885,56
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				31.134,00
			<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>763.889,24</b>
			<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>0,00</b>
			<b>Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)</b>	<b>888.285,10</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup></b>				

<sup>(1)</sup> Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

<sup>(2)</sup> Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

<sup>(3)</sup> Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

<sup>(4)</sup> Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

<sup>(5)</sup> Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2018

<sup>(6)</sup> In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla

gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

## L'AVANZO VINCOLATO

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla successiva tabella.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esempificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali

debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

## ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

### EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, ricordiamo la legge n. 243/2012, contenente le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

Le norme di riferimento fino all'anno 2018 sono rappresentate dalla Legge 12 agosto 2016, n. 164 "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, dalla Legge di Bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016) e dalla Legge di Bilancio per il 2018 (Legge n. 205/2017).

La materia degli equilibri costituzionali ha subito recentissimamente una modifica estremamente significativa, in conseguenza di due sentenze della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 247/2017 ha espresso un principio fondamentale dirimpante in termini di rispetto degli equilibri di finanza pubblica, che si possono così sintetizzare: Le limitazioni all'utilizzo dell'avanzo e del fondo pluriennale vincolato motivate da esigenze di finanza pubblica non possono pregiudicare il regolare adempimento delle obbligazioni passive da parte degli enti territoriali: lo stato non può, attraverso le regole del pareggio di bilancio, «espropriare» gli enti di risorse che sono nella loro disponibilità.

Tale concetto è stato ulteriormente ribadito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 101 depositata il 18 maggio 2018.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 03 ottobre 2018 ha emanato la circolare n. 25 in base alla quale nel 2018 gli enti possono liberamente considerare quale entrata rilevante per gli equilibri costituzionali l'avanzo di amministrazione applicato nel corso del 2018 e destinato ad investimenti. Trattasi di qualsiasi tipo di avanzo (vincolato, libero, destinato), purché volto a finanziare investimenti (anche di altri soggetti, mediante trasferimenti in conto capitale).

Così come ribadito nella circolare n. 25/2018 dallo stesso MEF, e così come riportato dal governo all'interno del DEF, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha confermato la precedente impostazione, e pertanto ha previsto, ai commi 819-826, la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

La legge di bilancio è poi intervenuta modificando e/o eliminando numerose sanzioni relative agli anni passati, anche nei confronti degli enti in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti TUEL.

La Regione F.V.G. con nota prot. 728/P del 17.1.2019 - Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti della Regione. Legge Regionale 17.7.2015 n. 18 e L. 145/2018, ha precisato che con i commi da 819 a 827, della Legge di Bilancio 2019, hanno sancito i nuovi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117, 3° comma e 119, 2° comma, della Costituzione. Le norme presenti in tali commi stabiliscono il superamento della disciplina del saldo di competenza in vigore dal 2016 (c.d. Pareggio di bilancio) e sono direttamente applicabili agli enti locali della Regione F.V.G. , in forza anche del rinvio operato dal comma 1 dell'articolo 20 della L.R. 18/2015. Rimangono invece confermati gli obiettivi di finanza pubblica contenuti nell'articolo 19, comma 1, lettera b) - "Riduzione debito residuo" e c) "Contenimento della spesa di personale" della L.R. 18/2015 con le precisazioni contenute rispettivamente all'art. 4, commi 1 e 2, della L.R. 12/2018 e nell'articolo 9, comma 6, della L.R. 28/2018.

Il nuovo vincolo di finanza pubblica: dall'esercizio 2019, ai sensi del comma 821 della L. 145/2018, il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dal D. Lgs. N. 118/2011 e dal D. Lgs 267/00, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo tra entrate e spese finali di competenza non negativo. Gli enti infatti, si considerano "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo ...."desunto" dal prospetto della verifica degli equilibri di bilancio allegato al rendiconto di gestione previsto dall'allegato 10 del D. Lgs 118/2011.

L'attività dell'Ente sarà quindi incentrata al monitoraggio di tutte le entrate e di tutte le spese al fine di rispettare l'equilibrio di competenza anche in sede consuntiva.

Non è da sottovalutare il fatto che rimane comunque vigente l'art. 9 della Legge Costituzionale n. 243/2012, il quale dispone che gli enti si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. Si ritiene che tra le entrate finali debba essere considerato anche l'avanzo di amministrazione applicato, in coerenza con le sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018.

Pertanto, al fine di verificare la compatibilità del bilancio di previsione con i vincoli di finanza pubblica, occorre far riferimento al prospetto degli equilibri generali di bilancio, ed anche al prospetto derivante dall'art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione quale entrata rilevante.



EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI		COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
AA) Avanzo di amministrazione	(+)	215.669,76	0	0
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	227.409,55	29645,5	27645,5
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	669.590,18	0	0
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)	0	0	0
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	896999,73	29645,5	27645,5
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2451726,68	2501426,68	2456426,68
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	2530563,07	2550382,73	2551891,68
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	529989,5	515210,39	518615,39
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2257119,53	3221599,88	1679788,55
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0	0	0
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0	0	0
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5476827,18	5136265,53	5168344,29
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	29645,5	27645,5	17645,5
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	191000	171500	191500
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0	0	0
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	2626	2626	2626
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	5312846,68	4989785,03	4991863,79
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1704757,8	2669238,15	1320000
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	669590	0	0
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0	0	0
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)	(-)	0	0	0
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	2374347,8	2669238,15	1320000
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0	0	0
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)	0	0	0
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0	0	0
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0	0	0
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3)		1194873,79	1159222	922504,01
(N=AA+A+B+C+D+E+F+G-H+I-L-M)				

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto di stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (AA) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

## LIMITI DI SPESA

Ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione 2019-2021 trovano applicazione i tagli di spesa previsti in tema di compensi agli organi di controllo, studi ed incarichi di consulenza; relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentanza; sponsorizzazioni; missioni; attività di formazione; acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture e acquisto buoni taxi; acquisto di mobili e arredi (non più vigente dal 01/01/2017).

Dal 2019 è inoltre stata introdotta una limitazione sulle spese informatiche.

Le normative richiamate sono le seguenti:

- art. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122;
- art. 5 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 07/08/2012, n. 135;
- art. 1, commi 138, 141, 146 e 147 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, (cd. Legge di Stabilità 2013);
- art. 1, c. 5 del D.L. 101/2013, dagli artt. 14 e 15 del D.L. 66/2014;
- art. 13, c. 1 del D.L. n. 244/2016;
- artt. 512 e seguenti della L. 208/2015

L'art. 21-bis del DL n. 50/17, introdotto in sede di conversione, prevede per il 2017 la disapplicazione di alcuni dei vincoli sopra richiamati, in presenza di alcune condizioni.

Ci si riferisce in particolare alle limitazioni sulle spese riferite a:

- studi e consulenze, rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e pubblicità sponsorizzazioni, formazione del personale, stampa di relazioni e altre pubblicazioni distribuite gratuitamente ad altre amministrazioni.

L'eliminazione dei vincoli per le mostre organizzate dagli enti locali, incondizionatamente, è

disposta dall'art. 22, comma 5-quater, del DL n. 50/17.

Il bilancio di previsione 2019-2021 è stato costruito tenendo in considerazione detti vincoli come vigenti, in quanto ad oggi non è possibile stabilire a priori se si realizzeranno le condizioni giuridiche che consentiranno all'ente di poter disapplicare i vincoli in questione, soprattutto con riferimento alla verifica del rispetto del saldo di finanzia pubblica, che sarà noto solo dopo l'invio della certificazione prevista dalla normativa entro il 31/03/2019.

Qualora, a seguito della verifica dei requisiti, potrà essere disposta la disapplicazione dei vincoli, verrà operata una successiva ricognizione riferita a quelli ancora vigenti.